

Reg. Gen n. 3
del 08/01/2026

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029 CIG: B9DA201F13

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2024/2029 Sezione operativa 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 22 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'Ing. Andrea Beltrami;

Premesso che l’Amministrazione comunale intende far fronte, qualora necessarie, a diverse manutenzioni degli impianti idro-termo-sanitari degli immobili e delle proprietà comunali attraverso l’affidamento del servizio di manutenzione da idraulico, per cui risulta opportuno attivare un “ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029” CIG: B9DA201F13 dell’importo pari a € 98.000,00 di cui € 2.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

Considerato che, in relazione all’entità del servizio e della finalità dello stesso, è possibile procedere ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 all’affidamento diretto per importi fino a 140.000,00 €;

Rilevato che l’Ufficio ha provveduto alla predisposizione degli atti necessari per l’affidamento della procedura di affidamento diretto mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel;

Dato atto che i contenuti della procedura sul sistema SINTEL di Regione Lombardia, dal suo avvio con lettera d’invito Protocollo N.0033273/2025 del 22/12/2025 sino all’aggiudicazione, sono riportati

nel Report n. 212081555 Protocollo N.0033791/2025 del 31/12/2025 rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia, dall'esame del quale, unitamente alla documentazione di gara, risulta che la società, TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO SNC con sede in VIA GIACOMO MATTEOTTI 303 - 25063 - GARDONE VAL TROMPIA (BS), CF e P.I. 01804520987, ha offerto il ribasso percentuale del 10,00% (dieci per cento) da applicare al prezzario di Regione Lombardia in vigore al momento dell'aggiudicazione del contratto attuativo, per un importo massimo a base di gara di € 98.000,00 di cui € 2.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, dando atto che tale importo rappresenta l'ammontare massimo di spesa e che l'Amministrazione non assume alcun obbligo di ordinare prestazioni fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa, demandando alla stipula dei successivi contratti specifici attuativi l'attuazione dell'Accordo Quadro;

Considerato che tale offerta, in relazione alle esigenze, risulta congrua e conveniente;

Atteso che, come previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto:

- l'importo dell'affidamento sarà pari a € 98.000,00 di cui € 2.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge per l'affidamento in oggetto, indipendentemente dal ribasso offerto del 10,00%, che verrà applicato ai prezzi contrattuali in fase di contabilizzazione del servizio;
- l'attuazione dell'Accordo quadro avverrà stipulando singoli contratti attuativi per ciascuna fornitura, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e del Capitolato Speciale d'appalto e del Disciplinare di Gara;
- il ribasso percentuale del 10,00% offerto dall'appaltatore in sede di gara si applicherà all'elenco prezzi allegato alla procedura, come meglio specificato nei documenti di gara;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, depositate agli atti presso il servizio manutenzioni, con le quali la società attesta di possedere i requisiti per essere affidatario di appalti pubblici come previsto dal Decreto Legislativo 36/2023;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, e da come indicato all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, non è richiesta la cauzione definitiva per il servizio in oggetto;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che si deve ora procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto;

Dato quindi atto che, con riferimento all'appalto:

- si intende procedere all'affidamento dell' "ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029";
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023 il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale;

Considerato che con successivo provvedimento si provvederà all'approvazione dei singoli contratti attuativi e dei relativi impegni di spesa;

Trattandosi di Accordo Quadro nessun corrispettivo minimo sarà garantito all'aggiudicatario prima dell'attuazione del primo ordine di servizio/ Contratto attuativo;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali rispetto alla procedura, e pertanto di non trovarsi in cause di astensione dal procedimento ed inoltre, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
- il Coordinatore dell'UOC-3, Geom. Andrea Cedoni-Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile ha firmato digitalmente la proposta di determina in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
2. **di dare atto** che si è inteso procedere all'affidamento diretto per ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029 - CIG B9DA201F13;
3. **di approvare** il Report Sintel 212081555 Protocollo N.0033791/2025 del 31/12/2025 di proposta di aggiudicazione, alla società TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO SNC con sede in VIA GIACOMO MATTEOTTI 303 - 25063 - GARDONE VAL TROMPIA (BS), CF e P.I. 01804520987, che ha offerto il ribasso percentuale del 10,00% da applicare al prezzario di Regione Lombardia in vigore al momento dell'aggiudicazione del contratto attuativo, come meglio specificato nel Disciplinare di gara per l'importo massimo di € 98.000,00 di cui € 2.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
4. **di affidare** alla società TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO SNC con sede in VIA GIACOMO MATTEOTTI 303 - 25063 - GARDONE VAL TROMPIA (BS), CF e P.I. 01804520987, il servizio relativo l' "ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029 - CIG B9DA201F13, per l'importo massimo di € 98.000,00 di cui € 2.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge indipendentemente dal ribasso offerto del 10,00%, dando atto che tale importo rappresenta l'ammontare massimo di spesa e che l'Amministrazione non assume alcun obbligo di ordinare prestazioni fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa, demandando alla stipula dei successivi contratti specifici attuativi l'attuazione dell'Accordo Quadro;
5. **di prendere atto** che con successivi provvedimenti si procederà ad affidare i singoli contratti attuativi e relativi impegni di spesa;

6. **di dare atto** che, il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Andrea Cedoni ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
7. **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio;
8. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio online;
9. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.